

■ COS'È LA RSU

È l'organismo di rappresentanza sindacale dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ideato da Cgil, Cisl e Uil con l'intesa-quadro del 1991 e istituito a seguito dell'accordo firmato tra le parti sociali e il governo il 23 luglio 1993 (Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo).

Con quell'accordo il tema delle rappresentanze sindacali di base viene, per la prima volta, anche formalmente ancorato al sistema della contrattazione (ridefinito sulla base di due livelli negoziali: nazionale di categoria, e aziendale o territoriale) e allo scenario generale delle relazioni collettive in Italia.

La costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie è stata poi disciplinata da specifici accordi stipulati tra le Confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil) e tra queste e le associazioni imprenditoriali, o altri organismi rappresentanti la controparte, sia nei settori privati che nell'area pubblica (Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 con Confindustria e Intersind; accordo tra le Confederazioni sindacali e l'Aran del 7 agosto 1998). A questi principi si ispira sostanzialmente anche la recente intesa unitaria del 28 giugno 2011 su Democrazia e Rappresentanza.

La natura della RSU

La RSU è un organismo sindacale unico, elettivo, di rappresentanza generale, pluralistico e unitario.

È di tipo unico sia perché è costituito sulla base dell'unico canale elettivo, sia perché la stessa struttura esercita tanto poteri di contrattazione quanto i diritti di consultazione e di partecipazione.

Ed è di tipo unico perché lo stesso modello di rappresentanza è esteso a tutte le unità produttive o nei territori in tutti i settori.

È di tipo elettivo perché è espresso e legittimato dal voto diretto e immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti ad associazioni sindacali su liste concorrenti in una sana competizione elettorale. Ciò conferisce alla RSU una capacità di rappresentanza generale dei lavoratori occupati in ogni unità produttiva.

È un organismo pluralistico perché è aperto alla rappresentanza di tutte le associazioni costituite in sindacato presenti nell'unità produttiva.

Ed è pluralistico perché favorisce un'adeguata composizione professio-

È unitario perché accoglie lo spirito di un più ampio patto di unità d'azione di Cgil, Cisl e Uil (intesa-quadro del 1991).

In questa ottica, l'accordo istitutivo delle Rappresentanze sindacali unitarie impegna le organizzazioni che aderiscono alla disciplina delle RSU, e partecipano alla loro elezione, a non costituire Rappresentanze sindacali aziendali separate.

Costituzione della RSU nel pubblico impiego

L'organismo di rappresentanza unitaria del personale di cui all'accordo e al contratto collettivo quadro del 7 agosto 1998 è previsto dal D.lgs. 165/2001 art. 42, comma 3 (già D.lgs. 29/1993).

Compiti e funzioni della RSU

In quanto soggetto delle relazioni sindacali in azienda, ad essa competono le funzioni gestionali, di controllo, tutela e verifica anche applicativa, di consultazione, esame congiunto e partecipazione previste da leggi e contratti, oltre che l'esercizio continuativo dei diritti di informazione.

In quanto soggetto del sistema contrattuale, essa esercita, con i sindacati territoriali di categoria firmatari del CCNL, i poteri di contrattazione collettiva a livello aziendale "nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva".

Le decisioni della RSU

Qualunque decisione è assunta a maggioranza dei componenti (2 su 3 o 4 su 6), come disposto dall'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro del 7.8.1998.

I diritti sindacali della RSU

La regolamentazione per l'esercizio di queste prerogative è contenuta nel Contratto Collettivo Quadro (d'ora in poi CCNQ) stipulato il 7.8.1998. Per il comparto scuola vigono, oltre alle disposizioni generali del contratto, norme specifiche contenute nell'art. 16.

Prerogative sindacali delle RSU

La RSU ha diritto di:

- indire l'assemblea sindacale della propria istituzione scolastica, ma non quella territoriale;
- usare un proprio albo sindacale, distinto da quello dei sindacati;
- utilizzare i sistemi informatici della scuola;
- utilizzare per lo svolgimento della propria attività un locale richiedendone la disponibilità al dirigente scolastico;
- utilizzare permessi sindacali.

Queste prerogative appartengono alla RSU, non ai singoli componenti. Le

modalità di utilizzazione sono decise dalla stessa RSU, sulla base di un regolamento interno (ad esempio: se e quando convocare l'assemblea, con che ordine del giorno, come organizzarla, chi fa la relazione, se invitare esperti o rappresentanti sindacali, come usare il monte ore dei permessi sindacali o l'albo sindacale).

I permessi possono essere utilizzati per espletare il mandato sindacale (art. 23 della legge 300/1970, lo Statuto dei Lavoratori), per partecipare alle trattative, presenziare a convegni o congressi sindacali (art. 10 del CCNQ del 7.8.1998). La stessa RSU decide come usare il monte ore. Questi permessi si aggiungono a quelli che spettano a chi ricopre cariche nel sindacato. Le regole per utilizzare i permessi sono contenute nell'art. 16 del CCNQ.

La consistenza annuale dei permessi spettanti alle singole RSU è regolamentata dall'art. 8 dell'accordo quadro del 7 agosto 1998, come modificato dal CCNQ del 2009, e la si ottiene moltiplicando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell'istituzione scolastica per 25 minuti e 30 secondi con possibilità di fruizione per ore giornaliere o per giornate lavorative.

Un componente della RSU nell'esercizio delle sue funzioni non è soggetto alla dipendenza gerarchica del dirigente scolastico.

La bacheca sindacale

Le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto del personale della scuola hanno diritto di disporre in ogni edificio scolastico (e quindi in ogni sede di scuola, plesso, sezione staccata, sezione coordinata) dell'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati che siano conformi alle disposizioni generali sulla stampa e che contengano notizie di carattere esclusivamente sindacale. La richiesta di fruizione dei predetti spazi deve essere rivolta al capo di istituto.

Le dimissioni dalla RSU

Il componente che decidesse di dimettersi, deve dichiararlo per iscritto alla stessa RSU, che ovviamente dovrà decidere se accettare o meno le dimissioni. È opportuno che la procedura sia inserita nel regolamento della RSU, prevedendo tra l'altro che si discutano i motivi delle dimissioni, considerando che queste hanno effetto sulla sopravvivenza della stessa RSU. Il dimissionario è sostituito dal primo dei non eletti della sua lista. Se non c'è, il posto rimane scoperto, non potendo subentrare il candidato di un'altra lista.

La RSU comunica dimissioni e sostituzione al dirigente scolastico e, attraverso l'albo, ai lavoratori della scuola (Accordo del 7.8.1998, art. 7). Se si dimettono di più della metà dei componenti la RSU, questa decade e si devono indire nuove elezioni. La RSU può continuare ad operare se si dimette un solo componente se la RSU è di 3, fino a tre se è di 6 (art. 7, comma 3, dell'accordo quadro sulle RSU). Non è consentita più di una surroga: se si dimette un ulteriore componente la RSU decade anche se fosse ancora presente nella lista un candidato eleggibile.

Indizione delle elezioni in caso di decadenza anticipata

I sindacati rappresentativi a livello territoriale indicano, in caso di decadenza, le nuove elezioni, seguendo la procedura ordinaria prevista dall'accordo quadro del 7.8.1998. Le elezioni si devono tenere entro 50 giorni dalla decadenza.

I "terminali associativi"

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della parte prima dell'accordo quadro del 7.8.1998, le associazioni sindacali possono conservare o costituire dei "terminali di tipo associativo" (in sostanza i delegati sindacali), dandone comunicazione alla scuola. I componenti di questi "terminali associativi", usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni, e conservano le tutele e le prerogative proprie dei dirigenti sindacali.